

ALLEGATO

“Attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6, disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la dieta mediterranea”.

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare regola, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la dieta mediterranea.
2. L'Osservatorio ha sede presso il palazzo Capano sito nel comune di Pollica (SA) e dispone di un centro operativo presso il Gabinetto della Giunta Regionale, Via Santa Lucia 81, Napoli.

ART 2

(Funzioni e Compiti)

1. L'Osservatorio svolge le funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia di promozione e sostegno del modello di sviluppo durevole, incentrato sulla dieta mediterranea, mediante la valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea;
 - b) informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione sulle tematiche della dieta mediterranea;
 - c) gestione della rete di operatori per la dieta mediterranea di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2012.
3. L'Osservatorio conferisce il premio annuale Angelo Vassallo destinato ad un giovane ricercatore che abbia realizzato studi ed approfondimenti di carattere scientifico sul valore della dieta mediterranea, assegnato da apposita commissione composta da esperti di livello universitario nominata dall'Osservatorio.

ART 3

(Composizione)

1. I componenti dell'Osservatorio sono individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge regionale 6/2012 e la partecipazione ai lavori è a titolo gratuito.
2. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Osservatorio un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestale. Per la trattazione di specifici argomenti, l'Osservatorio può invitare altri soggetti pubblici e privati
3. L'Osservatorio è legittimamente costituito nel momento in cui sono designati la metà più uno dei componenti.
4. In sede di prima applicazione del presente disciplinare, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, l'Osservatorio è convocato dal Capo del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania al fine di eleggere il Presidente scelto tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 6/2012, nonché il Vice Presidente scelto tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) della legge regionale 6/2012.
5. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio, convoca le riunioni, coordina i lavori e assicura il rispetto degli obiettivi della legge regionale n. 6/2012. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'impedimento ovvero su sua delega.
6. I componenti dell'Osservatorio restano in carica 3 anni e possono essere confermati.

ART. 5

(Svolgimento dei lavori)

1. L'Osservatorio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. L'avviso di convocazione delle sedute deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio e di conclusione della seduta e deve essere inviato, almeno sette giorni prima, per posta elettronica, all'indirizzo indicato dai componenti l'Osservatorio.
3. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti designati.
4. Le delibere dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti designati ed i verbali sono pubblicati entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale in una sezione dedicata e facilmente accessibile.
5. L'avviso di convocazione delle sedute, i verbali delle stesse nonché ogni eventuale delibera, atto, documento sono trasmessi tempestivamente al Capo del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali.

ART 6

(Organizzazione e Funzionamento)

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge regionale 6/2012 l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative delle Direzioni Generali regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.
2. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta.